DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME E IN FAVORE DEI SUPERSTITI DEL DISASTRO FERROVIARIO DELLA VAL VENOSTA/VINSCHGAU

Art. 1

Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

Al presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau e' assegnata la somma di 800.000 euro per l'anno 2011 e di 2.200.000 euro per l'anno 2012 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

Versione in vigore dal 11 agosto 2011, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau
Estremi	Legge 12 luglio 2011, n. 135
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-favore-dei-familiari-delle-vittime-e-in-favore-dei-2011/art-1-interventi-in-favore-dei-familiari-delle-vittime-e-in-favore-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it